


CARTA DEI SERVIZI E FAQ



**CONTABILITA' DI STATO
SEZIONE EDILIZIA
SOCIALE E RESIDENZIALE**

Sommario

1. Mission e Principi generali	Pag. 3
2. Attività amministrativa	Pag. 5
3. Documentazione da produrre	Pag. 7
4. Diritti di pratica	Pag. 8
5. Tabella Riepilogativa	Pag. 9
6. Recapiti	Pag. 12
7. FAQ	Pag. 13

1. Mission e principi generali

La Contabilità dello Stato – Sezione Edilizia Sociale e Residenziale, le cui funzioni sono state indicate nel DECRETO DELEGATO 1 marzo 2018 n.22, Art. 8, (*Modifica dell'articolo 15 dell'Allegato A della Legge n. 188/2011 e successive modifiche*) è tenuta:

- a garantire, per quanto di competenza, le attività legate all'edilizia sociale residenziale;
- a provvedere all'istruzione delle domande per il finanziamento dell'edilizia sociale e residenziale, espletando i compiti previsti dalla vigente normativa.

Cura inoltre:

- la gestione dell'Edilizia Sociale
- la gestione dell'Edilizia Residenziale e sovvenzionata derivante sia dalla Legge 15/12/1994 n. 110 e smi che dalla Legge 31/03/2015 n. 44 e smi;
- l'attività di segreteria e di supporto amministrativo alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale di nomina Consigliare.
- I rapporti con la Segreteria di Stato con delega alla Cooperazione per le materie di pertinenza.

Ai sensi del Decreto Delegato n. 22/2018 - le attività legate all'Edilizia Sociale e Residenziale sono state trasferite in capo all'Ufficio Contabilità di Stato in CONTRADA OMERELLI, 49 – SAN MARINO, per quanto riguarda le attività relative alle Cooperative l'utenza è pregata di rivolgersi alla Direzione dell'Ufficio Attività Economiche.

Principi Generali

I principi a cui deve informarsi la Carta dei Servizi e a cui deve parimenti uniformarsi l'erogazione dei servizi pubblici, sono quelli di:

Eguaglianza dei diritti degli utenti

La Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale si impegna a garantire parità di condizioni di fruizione e uguaglianza di trattamento nell'erogazione dei servizi verso tutti gli utenti.

Imparzialità dei soggetti erogatori

La Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale si attiene ai principi di obiettività, neutralità e imparzialità nei comportamenti verso tutti i propri utenti.

Conforma la propria attività alla Legge e ai seguenti principi e criteri:

Legalità (obbligo di conformare l'azione amministrativa alla legge);

Imparzialità (intesa come divieto di discriminazione e diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi della pubblica amministrazione);

Efficienza (migliore utilizzo delle risorse per raggiungere gli obiettivi);

Pubblicità (rispetto delle procedure per l'adozione dei provvedimenti in modo che questi siano conoscibili ai cittadini);

Efficacia (capacità di perseguire gli scopi prefissati dalla legge);

Economicità (capacità di perseguire gli scopi prefissati dalla legge);

Trasparenza (accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche);

Buona Fede (è posto a tutela del legittimo affidamento);

Nell'esercizio del **potere discrezionale**, inteso quale facoltà di scelta tra più comportamenti ugualmente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, deve attenersi ai criteri di:

Obiettività (sinonimo di imparzialità ed equità);

Ragionevolezza;

Proporzionalità;

Conformità allo scopo;

Tutela dell'interesse generale;

Anche i privati che partecipano ai procedimenti hanno il dovere di comportarsi secondo BUONA FEDE e CORRETTEZZA.

Continuità del servizio erogato

La Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale si impegna a garantire la continuità e la regolarità di erogazione dei servizi ai propri utenti.

2. Attività amministrativa

L'attività amministrativa espletata dall'Ufficio è la seguente:

a) In materia di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge n. 110/1994 e smi:

- 1) Riceve le richieste di trasferimento di privilegio ai sensi della legge 44/2015 articolo 25 e ne cura per conto della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale la relativa istruttoria;
- 2) Riceve le comunicazioni di pertinenza dagli Istituti Bancari tra cui le estinzioni mutuo, rate insolute e richieste di decadenza;
- 3) Riceve le richieste di passaggio mutui da Cooperativa a persona fisica a seguito liquidazione Cooperativa di Abitazione, vedasi l'articolo 24 comma 3 bis Legge 44/2015 e smi;
- 4) Predispose la richiesta di cancellazione privilegio a firma della Presidente della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale a seguito estinzione mutui;
- 5) Svolge funzioni di segreteria per conto della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale relativamente alle materie di competenza curando l'istruttoria delle pratiche da esaminare.

b) In materia di edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge n. 44/2015 e smi:

- 1) Riceve le domande di ammissione al contributo e ne cura l'istruttoria;
- 2) Procede in ordine all'ammissione o mancata ammissione al contributo;
- 3) Riceve le domande di erogazione del contributo su pratiche precedentemente ammesse e, verificato il mantenimento dei requisiti previsti, ne cura l'erogazione versando il contributo direttamente al richiedente;
- 4) Svolge funzioni di segreteria per conto della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale relativamente alle materie di competenza curando l'istruttoria delle pratiche da esaminare.

c) *In materia di abbattimento delle barriere architettoniche ex Art. 154 LEGGE 14 DICEMBRE 2017 n.140 e s.m.i. (Testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie):*

- 1) Riceve le domande volte all'abbattimento delle barriere architettoniche relative alla richiesta di contributi a fondo perduto così come previsto dalla Legge.

N.B. L'Ufficio informa che La Legge 22 Dicembre 2021 n. 207 all'Articolo 11 ha profondamente modificato l'articolo 154 della Legge 14 Dicembre 2017 n. 140 introducendo la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto;

- 2) Riceve le domande volte all'abbattimento delle barriere architettoniche relative alla richiesta di mutuo sovvenzionato così come previsto dalla Legge;
- 3) Svolge funzioni di segreteria per conto della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale relativamente alle materie di competenza curando l'istruttoria delle pratiche da esaminare.

d) *In materia di edilizia sociale:*

- 1) Riceve le richieste volte all'assegnazione temporanea di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera e ne cura per conto della Segreteria di Stato con delega alla Cooperazione la relativa istruttoria;
- 2) Riceve le richieste di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 3) Si occupa della gestione del rapporto contrattuale con gli assegnatari;
- 4) Svolge funzioni di segreteria per conto della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale relativamente alle materie di competenza curando l'istruttoria delle pratiche/istanze da esaminare.

3. Documentazione da produrre

La Documentazione da produrre da parte dell'utenza è indicata nelle leggi di riferimento e nei moduli utilizzati per avanzare le seguenti istanze o richieste:

- a) Istanze alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale;
- b) Richieste di ammissione al contributo ex lege 44/2015 all'Ufficio;
- c) Domande di erogazione del contributo ammesso all'Ufficio.

La modulistica da utilizzare per le varie istanze è consultabile e scaricabile dal Sito www.gov.sm , *Modulistica Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative*.

Per alcune tipologie di Istanza (Richieste di accollo mutuo, esercizio del diritto di prelazione ex Art. 42 Legge 110/1994, Passaggio mutui da Cooperativa a persona fisica nei casi previsti dalla Legge) non esiste un format predisposto da compilare ma vanno presentate in carta libera alla Commissione.

4. Diritti di pratica

I Diritti di pratica sono legati alla presentazione:

- 1) della Domanda di ammissione al contributo statale di cui all'art. 11 della Legge n. 44/2015: euro 40,00 se pagamento in forma analogica (mediante apposizione di marca da bollo sulla domanda) ovvero euro 20,00 se pagamento in forma elettronica da effettuarsi attraverso il portale della Pubblica Amministrazione (in questo caso occorre allegare alla domanda la ricevuta del pagamento);
- 2) della Domanda di erogazione del contributo ex lege n. 44/2015: euro 15,00 sia in forma analogica (mediante apposizione di marca da bollo sulla domanda) che elettronica (in questo caso occorre allegare alla domanda la ricevuta del pagamento);
- 3) delle Domande in materia di abbattimento delle barriere architettoniche: euro 15,00 sia in forma analogica (mediante apposizione di marca da bollo sulla domanda) che elettronica (in questo caso occorre allegare alla domanda la ricevuta del pagamento);
- 4) della Richiesta di autorizzazione al trasferimento del privilegio per mutate esigenze abitative del nucleo familiare di cui all'art. 25, comma 2 della Legge n. 44/2015: euro 30,00 se pagamento in forma analogica (mediante apposizione di marca da bollo sulla domanda) ovvero euro 15,00 se pagamento in forma elettronica da effettuarsi attraverso il portale della Pubblica Amministrazione (in questo caso occorre allegare alla domanda la ricevuta del pagamento);
- 5) di eventuali ricorsi (in opposizione relativamente alla Legge 110/1994 e gerarchici ai sensi della Legge 44/2015). Per ogni ricorso presentato i diritti di pratica sono di euro 60,00 se presentati in formato analogico/cartaceo ed euro 30,00 se presentati in formato digitale;
- 6) per il rilascio di copie semplici e copie conformi documentali ai sensi del regolamento interno n. 1/2021;
- 7) a seguito di richiesta di Accesso agli atti l'Ordinanza n. 3 dell'anno 2024 adottata con delibera del Congresso di Stato n. 25 del 06 Marzo 2024 e pubblicata sul portale internet dell'Amministrazione www.gov.sm, Sezione "Altre Ordinanze" e sezione "Modulistica e Segnalazioni" prevede diritti di pratica a seconda della tipologia e diritti di copia per la documentazione richiesta;
- 8) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 dell' Ordinanza n. 3 dell'anno 2024 le ulteriori domande, istanze e richieste volte all'avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte, non specificamente previste, sono assoggettate al diritto di pratica di euro 15,00 sia in forma analogica che elettronica.

5. Tabella Riepilogativa

Prestazione	Documentazione da presentare	Tempo richiesto
<p>Domanda di ammissione al contributo ai sensi della Legge 44/2015 da trasmettere all'Ufficio Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale.</p>	<p>Mod. 1 Mod. 2 Eventuale mod. 3 Eventuale mod. 4 **</p>	<p>Si ha tempo un anno dalla stipula del contratto di mutuo con la banca. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre il termine sopraindicato si applica l'articolo 5 bis del Decreto Legge 30/2018. L'Ufficio delibera in ordine all'accesso del richiedente al contributo entro sessanta giorni dal deposito della domanda per l'ammissione al contributo statale. È previsto un periodo di sospensione nel caso occorra integrare con documentazione mancante. Tale periodo non può superare i sessanta giorni.</p>
<p>Domanda di erogazione del contributo ai sensi della Legge 44/2015 da trasmettere all'Ufficio Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale.</p>	<p>Fase successiva all'eventuale ammissione al contributo. Il modulo da compilare è il numero 5 a cui va allegata la documentazione comprovante il pagamento delle rate del mutuo nonché il pagamento della quota interessi fornito dall'Istituto di Credito che ha erogato il mutuo ai propri clienti **</p>	<p>L'erogazione del contributo è effettuata dalla Contabilità di Stato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione. È previsto un periodo di sospensione nel caso occorra integrare con documentazione mancante. Tale periodo non può superare i sessanta giorni.</p>

Prestazione	Documentazione da presentare	Tempo richiesto
Istanza trasferimento di privilegio ex Legge 110/1994 da rivolgere alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale	Prevista dall'articolo 25 della Legge 44/2015 e dal regolamento specifico predisposto dalla Commissione. La documentazione da allegare è indicata nell'apposito modulo predisposto dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale suddiviso per mutui intestati a persone fisiche, mutui presi in cooperativa e leasing. **	La Commissione decide in merito all'autorizzazione all'istanza nella prima seduta utile successiva all'inoltro della domanda.
Istanza passaggio mutuo da cooperativa a persona fisica da rivolgere alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale.	Prevista dall'articolo 24 comma 3 bis della Legge 44/2015. La Documentazione da allegare è indicata nell'apposito modulo predisposto dalla Commissione per proporre l'istanza. ** Se il numero dei soci scende sotto il minimo previsto dalla Legge, fissato in n.4 soci, e il mutuatario non intende avvalersi di quanto previsto dall'articolo 21 della Legge 29 Ottobre 2021 n. 183 ovvero non possiede i requisiti richiesti, il mutuo deve essere estinto.	La Commissione decide in merito all'autorizzazione all'istanza nella prima seduta utile successiva all'inoltro della domanda.
Altre istanze rivolte alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale. Domande di accollo mutuo, Diritto di Prelazione a favore dell'Ecc.ma Camera per Soci di Cooperativa che intendono cedere l'immobile. Richieste di sospensione e decadenza mutui ex lege 110/1994.	Per le relative richieste non è previsto un modulo specifico ma va fatta comunque istanza alla Commissione.	La Commissione decide in merito all'autorizzazione all'istanza nella prima seduta utile successiva all'inoltro della domanda.

Prestazione	Documentazione da presentare	Tempo richiesto
<p>Edilizia Sociale</p> <p>Domande per assegnazione temporanea alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera a coloro che versano in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo.</p>	<p>Per la relativa richiesta non è previsto un modulo specifico ma va fatta comunque istanza alla Contabilità di Stato Settore Edilizia Sociale e Residenziale</p>	<p>La Contabilità di Stato si occupa della sola istruttoria che trasmetterà prontamente alla Segreteria di Stato con delega alla Cooperazione.</p>
<p>Edilizia Sociale</p> <p>Richiesta di intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile assegnato di proprietà dell'Ecc.ma Camera.</p>	<p>L'apposito modulo sottoscritto dal richiedente è allegato sotto la lettera C al Regolamento per la Gestione degli immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera n. 8 del 28 Maggio 2015. La procedura di intervento è descritta all'articolo 10 del regolamento citato.</p>	<p>Appena ricevuto il modulo con la segnalazione l'Ufficio lo prende in carico e si attiva prontamente.</p>

**** Vedi modulistica al seguente link:**

<https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Modulistica.html>

Modulistica Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative

6. Recapiti

Sede:

c/o Contabilità di Stato
Contrada Omerelli n. 49
47890 San Marino (RSM)

Funzionari Settore Edilizia Sociale e Residenziale:

Tel. 0549/882077 e 882078

Fax. 0549/882249

E-mail Ufficio:

info.ediliziasocialeresidenziale@pa.sm

Tnotice:

info.ediliziasocialeresidenziale@pa.sm

Sito di riferimento:

<https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Modulistica.html>

Modulistica Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative - la modulistica in questione è riferita alle pratiche di Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative.

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì e Giovedì: ore 8.15 – 18.00

Martedì, Mercoledì e Venerdì: ore 8.15 – 14.15

7. FAQ

A) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA LEGGE 44/2015 MUTUI NUOVI

1 Quali sono i requisiti richiesti per ottenere il contributo Statale "Prima Casa"?

Possono accedere al contributo dello Stato tutti coloro che risultano avere i requisiti previsti **dall'articolo 3 della Legge 31 Marzo 2015, n. 44** di seguito brevemente Legge n. 44/2015.

Nello specifico si tratta di requisiti legati:

- a) All'avere la cittadinanza Sammarinese e per il forense la residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno 5 anni.
- b) **Non siano** il richiedente o i membri della sua famiglia **titolari di immobili sia in territorio che all'estero** adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare. A tal proposito si specifica che per fabbricato adeguato alle esigenze abitative si intende un alloggio con una superficie totale di **almeno 30 mq.** in caso di nucleo familiare formato da un unico componente, **oltre a mq. 15** per ogni ulteriore membro facente parte del nucleo familiare.
- c) Il limite di reddito medio annuo riferito all'ultimo triennio **non deve essere superiore ad euro 45.000,00** con nucleo familiare formato da un unico componente; **euro 35.000,00 pro capite** se composto da due persone; a quest'ultimo va aggiunto l'importo di **euro 10.000,00 pro capite** per ogni ulteriore componente. Tale importo non viene cumulato agli eventuali ulteriori redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare qualora gli stessi siano di ammontare annuo inferiore ad euro 10.000,00.
- d) **Non aver beneficiato di contributi statali** erogati ai sensi delle leggi precedenti (leggi 24 aprile 1980 n. 32, 8 luglio 1981 n. 59 e 15 dicembre 1994 n. 110 e smi).

Per altri requisiti si rimanda **all'articolo 3 citato**.

2 Quali sono le leggi di riferimento in materia di edilizia sovvenzionata?

La legge di riferimento per le nuove richieste è la **Legge 31 marzo 2015 n. 44** e smi e relativo **Regolamento n. 13 del 30 Settembre 2015**.

La Legge di riferimento dei vecchi mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge 44/2015 sopracitata è la Legge **15 Dicembre 1994 n. 110** e smi di seguito brevemente Legge **110/1994**.

Sul sito del Consiglio Grande e Generale è presente un **testo coordinato** che riporta con **aggiornamento al 15 settembre 2022** tutta la normativa di riferimento applicabile.

Il testo coordinato delle norme in materia può essere reperito sul sito **<https://www.consigliograndeegenerale.sm>** e precisamente al link:

<https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/testi-coordinati/docCat.17003127.1.20.20.html>

Si consiglia la consultazione del testo coordinato per avere un riferimento quantomeno aggiornato al 15 settembre 2022 con tutte le modifiche intervenute in materia che, **soprattutto nel caso della Legge 110/1994, sono state numerose.**

3 Come si calcola il reddito netto medio annuo riferito all'ultimo triennio del nucleo familiare del richiedente?

Il Reddito è calcolato, ai sensi **dell'articolo 3 comma 3 della Legge 44/2015** sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dai componenti il nucleo familiare **e non deve superare** i limiti fissati **dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2.**

Si precisa che ai sensi dell'art. 32 della Legge 3 Novembre 2015 n. 160, al fine della determinazione del reddito netto pro capite, le passività da detrarre dalla base imponibile sono quelle previste dall'articolo 14 comma 1, lettera b) e lettera c) della Legge 16 Dicembre 2013 n. 166 e smi.

In sintesi presa la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultimo triennio, si procede con la somma delle seguenti voci, **a) + b) e sottratta la voce c)** come indicato di seguito.

- a) Voce Imponibile indicata in totale tassazione ordinaria (a cui va aggiunta),**
- b) Voce Imponibile indicata in totale tassazione separata (a cui vanno sottratte),**
- c) Dal totale vanno detratte Le passività indicate nel rigo 20 della sintesi dichiarazione dei redditi nonché la rendita catastale esente.**

4 Come si calcola la metratura della casa?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della Legge 44/2015 i finanziamenti assistiti dal contributo statale devono avere ad oggetto abitazioni che abbiano una **superficie totale inferiore a mq. 200**. Per superficie totale si intende la superficie calpestabile dell'unità immobiliare, inclusi locali di deposito, accessori, bagni, balconi e porticati con la sola esclusione di vani scala comuni ad altre unità immobiliari, cantine e garage. La superficie

dei locali ad uso cantina e ad uso garage non può superare rispettivamente la percentuale del 15% e del 70%.

5 E' possibile promuovere ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'Ufficio Contabilità di Stato settore Edilizia Sociale e Residenziale ai sensi della Legge n. 44/2015 e smi?

Ai sensi dell'Articolo 21 legge 44/2015 e smi, avverso i provvedimenti adottati dalla Contabilità di Stato - Settore Edilizia Sociale e Residenziale l'interessato può promuovere ricorso gerarchico per motivi di legittimità e merito dinanzi alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del provvedimento impugnato.

Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione di cui sopra è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge 28 Giugno 1989 n. 68.

Si precisa infine che l'esperimento del ricorso gerarchico di cui all'articolo 21 citato è condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo.

6 Dove è reperibile la modulistica da compilare per inoltrare domanda di ammissione al contributo?

Sul sito www.gov.sm - Modulistica e Segnalazioni - Modulistica Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative.

Per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata disciplinata attualmente dalla Legge 44/2015 la modulistica è quella seguente:

Modulo 1 - Domanda di Ammissione al contributo, da compilare sempre.

Modulo 2 - Dichiarazione rilasciata da ogni richiedente beneficiario **diretto** del contributo, da compilare sempre.

N.B.: In assenza di definizioni di legge riferite ai beneficiari diretti si specifica che sicuramente l'intestatario dell'immobile che risulta anche essere mutuatario nel contratto di mutuo sottoscritto è beneficiario diretto. Qualora i richiedenti mutuo (mutuatari), eventualmente anche cointestatari dell'immobile siano due o più persone maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare allora tutti sono considerati beneficiari diretti. Diversamente gli altri componenti ad esclusione del beneficiario/i diretto/i sono da considerare beneficiari indiretti.

Modulo 3 - Dichiarazione rilasciata da ogni richiedente beneficiario **indiretto** del contributo, da compilare qualora siano presenti nel nucleo familiare.

Modulo 4 – Dichiarazione rilasciata da ogni richiedente beneficiario **indiretto** del contributo per **minorenni e persone soggette a tutela**, da compilare qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare.

Oltre alla modulistica è caricata on line anche l'informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy).

7 Dove è reperibile la modulistica da compilare per inoltrare domanda di erogazione del contributo e quali sono i termini di consegna?

Modulo 5 – Domanda di erogazione del contributo. Va compilata successivamente, una volta che la domanda di ammissione di cui ai moduli 1, 2 ed eventualmente 3 e 4 sia stata ammessa a seguito di istruttoria pratica effettuata dall'Ufficio. L'Ufficio comunicherà ai sensi dell'articolo 12 della Legge 44/2015 con lettera raccomandata l'ammissione o la non ammissione al contributo richiesto. Il richiedente nei cui confronti è stata adottata delibera in ordine all'ammissione dovrà poi presentare il modulo 5 allegando la documentazione comprovante il pagamento delle rate del mutuo e dei relativi interessi rilasciata dall'Istituto di Credito erogante. Le istruzioni su come procedere per l'inoltro del modulo 5 saranno indicate nella raccomandata di ammissione al contributo.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 30 Settembre 2015 n. 13, la domanda di erogazione di cui al modulo 5 deve essere presentata alla Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e residenziale nel periodo compreso tra l'1 Febbraio ed il 30 Settembre di ogni anno. Le domande devono essere consegnate ovvero trasmesse all'Ufficio esclusivamente in modalità cartacea tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ufficio non darà corso alle domande presentate con modalità diverse e presentate oltre il termine sopraindicato. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui sopra farà fede la data del timbro postale sulla ricevuta di ritorno o la ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

8 Come si determina il contributo da elargire?

Il contributo riconosciuto viene erogato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 44 del 31 Marzo 2015 che in sintesi prevede:

Il contributo è calcolato sulla base della somma concessa dall'Istituto mutuante sino **all'importo massimo di euro 170.000,00** (ciò significa che mutui concessi per importi superiori saranno ricondotti all'importo massimo previsto di 170.000,00 euro).

Il periodo massimo di durata del mutuo è di **25 anni** (ciò significa che mutui con durata superiore vengono ricondotti alla durata massima di 25 anni).

Il contributo è calcolato in percentuale agli interessi che assistono il mutuo determinati in base alla durata del mutuo stesso, e dei tassi di interesse effettivi medi rilevati annualmente da Banca Centrale:

- a) **60%** degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni 25;
- b) **65%** su durata pari o inferiore ad anni 20;
- c) **70%** su durata pari o inferiore ad anni 15;
- d) **75%** su durata pari o inferiore ad anni 10.

Il contributo viene erogato con cadenza annuale direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente nell'apposito modulo n. 5 "Domanda di erogazione contributo".

9 Quali sono i Termini di presentazione della domanda di accesso ai benefici?

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 44/2015, la Domanda per l'ammissione al contributo statale è inoltrata dal proprietario dell'unità abitativa o dal conduttore di contratto di locazione finanziaria alla Contabilità di Stato Settore Edilizia sociale e residenziale, su moduli appositamente predisposti e indicati al punto 6 di queste Faq, **entro un anno dalla stipula del contratto di mutuo.**

N.B.

Eventuali domande tardive, ossia inoltrate oltre la scadenza di un anno dalla stipula del contratto di mutuo saranno disciplinate dall'articolo 5 bis del Decreto Legge n. 30 del 19 Marzo 2018 che prevede:

..... **Art. 5-bis**

(Termine per l'erogazione dei contributi statali)

1. Nel caso in cui la domanda per l'ammissione al contributo statale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 marzo 2015 n. 44, venga presentata oltre il termine ivi previsto, il contributo, calcolato secondo le modalità descritte all'articolo 6 della medesima legge, viene erogato per i restanti anni di durata del mutuo e i contributi per gli anni precedenti non vengono riconosciuti.

2. L'erogazione dei contributi statali avviene, nel limite degli stanziamenti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n.44/2015 dando priorità ai soggetti che ne fanno richiesta nel termine indicato all'articolo 11, comma 1, della medesima legge.

10 Quali sono i tempi previsti in ordine all'accesso del richiedente al contributo e all'erogazione del contributo stesso?

Ai sensi dell'articolo 12 della legge 44/2015 la Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale delibera in ordine all'accesso del richiedente al contributo entro sessanta giorni dal deposito della domanda. L'esame delle domande è effettuato secondo l'ordine di ricevimento. La delibera che autorizza l'accesso al contributo, con l'indicazione del relativo importo e della durata della corresponsione, è comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente.

L'erogazione del contributo è effettuata dalla Contabilità di Stato entro novanta giorni dalla presentazione del modulo 5 e della documentazione dell'Istituto di Credito comprovante il pagamento delle rate di mutuo.

I termini sopraindicati possono essere oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della Legge n. 160/2011 e smi, soprattutto nell'ipotesi in cui occorra un supplemento di Istruttoria per acquisizione di documentazione presso altri uffici della Pubblica Amministrazione oppure direttamente agli utenti tramite richiesta diretta, il tutto risulta necessario al fine di una definizione completa delle domande presentate.

11 Entro quanto tempo deve essere consegnato il certificato di conformità edilizia?

Si ha tempo **tre anni dalla stipula del contratto di mutuo** per consegnare il certificato di conformità edilizia dell'abitazione oggetto del contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera d). Differentemente il contributo statale è sospeso.

12 Si ha l'obbligo di residenza nella casa oggetto di contributo?

Entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità edilizia il beneficiario **è tenuto a consegnare** la documentazione relativa al trasferimento della residenza nell'abitazione oggetto del mutuo. Differentemente il contributo statale è sospeso.

13 C'è un ufficio che affianca il richiedente per la parte burocratica?

In ogni caso, il Settore Edilizia Sociale e Residenziale presso l'Ufficio Generale Contabile è sempre disponibile a supportare l'utenza nella risoluzione di dubbi o nel rispondere, a tenore di legge, a possibili quesiti degli interessati.

La Sede dell'Ufficio si trova a San Marino Città – Centro Storico, Contrada Omerelli n. 49.

I recapiti telefonici sono **0549/882077 e 882078**

La mail di riferimento è **info.ediliziasocialeresidenziale@pa.sm**

Nel Testo coordinato è presente anche la normativa riferita ai mutui sovvenzionati concessi dalle leggi precedenti alla Legge 44/2015. In particolare il Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata di cui alla Legge 110/1994 si applica a tutte le pratiche di mutuo precedenti all'entrata in vigore dell'ultima Legge citata ossia la 44/2015.

Sempre nel Testo coordinato è presente anche tutta la normativa di riferimento per quanto concerne:

- a) L'edilizia sociale, per quanto riguarda le richieste di assegnazioni temporanee oppure ordinarie con indicati i requisiti;
N.B. si vedano in proposito le faq dedicate più frequenti appositamente predisposte [Consultabili sempre alla sezione modulistica edilizia sociale residenziale sul sito \[www.gov.sm\]\(http://www.gov.sm\)](#)
- b) La richiesta di trasferimento di privilegio nei casi previsti dall'articolo 25 della legge 44/2015 ma applicabile agli edifici per cui si sono richieste le agevolazioni secondo la Legge 110/1994. Sul sito www.gov.sm è presente tutta la modulistica dedicata anche al trasferimento di privilegio alle condizioni previste dalla Legge;
N.B. Si vedano in proposito le faq dedicate specificamente alla Legge 110/1994 [Consultabili sempre alla sezione modulistica edilizia sociale residenziale sul sito \[www.gov.sm\]\(http://www.gov.sm\)](#)
- c) L'articolo 21 della Legge 29 Ottobre 2021 ha aggiunto all'articolo 24 della Legge 44/2015 un comma ulteriore dedicato alle cooperative di abitazione e alla procedura da seguire per il passaggio del mutuo richiesto in cooperativa alle condizioni previste per i mutui contratti da persona fisica a seguito di messa in liquidazione delle cooperative stesse per mancanza di numero minimo di soci così come previsto dall'articolo 43 comma 1 della legge 110/1994.

N.B. Si vedano in proposito le faq dedicate specificamente alla Legge 110/1994 derivanti da modifiche della Legge 44/2015 e riferite alle vecchie pratiche di mutuo sovvenzionato. Consultabili sempre alla sezione modulistica edilizia sociale residenziale sul sito www.gov.sm.

Al di fuori del testo coordinato è inserita la disciplina per la richiesta dell'abbattimento delle barriere architettoniche che è presente all'articolo 154 della Legge 140/2017 TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE così come modificato dall'articolo 11 della Legge 22 Dicembre 2021 n. 207. La relativa modulistica è pubblicata on line sempre sul sito indicato al punto 6 di queste FAQ.

N.B. sono state predisposte delle faq dedicate anche sullo specifico tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Consultabili sempre alla sezione modulistica edilizia sociale residenziale sul sito www.gov.sm

La legge prevede espressamente che i mutui agevolati già in essere alla data di entrata in vigore della legge 44/2015 continuino ad essere regolati dalle leggi vigenti all'epoca della loro concessione.

B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA LEGGE 110/1994 (MUTUI VECCHIA NORMATIVA)

Premessa:

L'articolo 24 della Legge 44/2015 (nuova legge che disciplina le disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata) prevede che i mutui agevolati erogati ai sensi delle leggi precedenti già in essere alla data di entrata in vigore della Legge 44/2015 **continuino ad essere regolati dalle leggi vigenti all'epoca della loro concessione**. Si vedano in particolare gli articoli ricompresi nel Titolo II della Legge 110/1994, che dall'articolo 31 all'articolo 36 disciplina la normativa sul "vecchio" credito agevolato.

1. Quali sono i punti principali della Legge 110/1994 a cui fare particolare attenzione?

La normativa sull'Estinzione anticipata e naturale dei mutui concessi ex Legge 110/1994 che ha subito nel tempo delle modifiche.

Attualmente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36 della Legge 110/1994 e smi la cancellazione del privilegio, viene eseguita una volta estinto il mutuo su domanda del Presidente della Commissione per la Gestione dell'edilizia sovvenzionata. E' l'istituto di credito a comunicare alla Commissione l'estinzione a scadenza naturale o anticipata del mutuo. Una volta ricevuta la richiesta Il Presidente della Commissione si adopererà per richiedere la cancellazione del privilegio iscritto.

È possibile ad oggi estinguere anticipatamente i mutui sovvenzionati senza dover restituire la quota interessi se ciò avviene decorsi 5 anni dalla stipula del contratto di mutuo. (si veda in merito l'articolo 52 terzo comma della Legge 22 Dicembre 2011 n. 200).

È previsto ai sensi dell'articolo 24 secondo comma della Legge 44/2015 per coloro che estinguono anticipatamente il mutuo il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura dell'80% del contributo in conto interessi a carico dello Stato sulle annualità rimanenti, da suddividersi su cinque annualità a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta l'estinzione.

2. Come sono disciplinate sospensione e decadenza dei prestiti ai sensi della Legge 110/1994?

L'Articolo 32 della legge 110/1994, con l'ultima modifica introdotta dal Decreto 13 Maggio 2003 n. 56, prevede relativamente alla sospensione del contributo che:

“Inoltre, la mancata comunicazione alla Sezione Cooperative dell'Ufficio del Lavoro, del trasferimento di residenza nella suddetta abitazione entro 6 (sei) mesi dalla consegna del certificato di conformità edilizia, comporta l'immediata sospensione del contributo in conto interessi”.

Mentre per quanto riguarda la dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 22 Dicembre 2015 n. 189 i prestiti, accesi ai sensi delle leggi previgenti decadono qualora gli immobili siano realizzati, anche in parte, in difformità del progetto approvato ovvero quando non siano rispettate le condizioni previste dalla concessione edilizia o dalle delibere di autorizzazione all'erogazione del prestito emesse dalle competenti Commissioni ovvero in caso di mancato pagamento di più di quattro rate di rimborso.

La Decadenza è dichiarata dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale su formale richiesta dell'Istituto di Credito mutuante.

Il rimborso della quota interessi non è comunque dovuto qualora la dichiarazione di decadenza sia pronunciata trascorsi cinque anni dalla stipula del contratto di mutuo.

3. È possibile, trasferire il privilegio dalla Casa finanziata in un'altra abitazione mantenendo comunque il mutuo agevolato concesso ai sensi della vecchia legge 110/1994?

La risposta è affermativa ma solo a determinate condizioni. Difatti l'articolo 25 della legge 44/2015, confermando il divieto di cedere per atto inter vivos a qualsiasi titolo gli edifici realizzati ed acquistati con i benefici di cui alla Legge 110/1994, ha però concesso in deroga alla statuizione di cui sopra la possibilità in capo alla Commissione per la Gestione dell'edilizia Residenziale di poter autorizzare il titolare del mutuo a cedere l'immobile qualora lo stesso sia divenuto insufficiente alle mutate esigenze abitative del nucleo familiare.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che l'immobile che il richiedente intende acquistare sia ultimato ed abitabile alla data di presentazione della domanda e che sullo stesso sia disposto il trasferimento del privilegio in favore dello Stato che verrebbe di conseguenza cancellato sul vecchio immobile per essere contestualmente riscritto nell'abitazione nuova.

A Tal fine la Commissione ha predisposto un regolamento apposito (che prevede anche altri vincoli da rispettarsi obbligatoriamente e riferiti in principal modo alla metratura

dell'abitazione che si intende acquistare che non può superare i 120 mq e comunque non superiore a mq.150 per i nuclei familiari costituiti da più di 5 persone) e un format di domanda distinto per tipologia di mutuo (Persona fisica, in Cooperativa oppure in Leasing) che è stato caricato on line come modulistica scaricabile alla voce modulistica del sito www.gov.sm.

4. È previsto un vincolo legato alla residenza nella casa finanziata?

Vincolo di residenza nella casa finanziata è previsto dal Decreto 13 Maggio 2003 n. 56 che all'articolo 3 ha ulteriormente modificato l'articolo 32 della Legge 110/1994. Prevede espressamente il comma introdotto che la mancata comunicazione all'Ufficio competente del trasferimento di residenza nell'abitazione finanziata entro 6 mesi dalla consegna del certificato di conformità edilizia, comporta l'immediata sospensione del contributo in conto interessi. Motivo per cui a seguito di controlli effettuati dalla Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale, generalmente in sede di comunicazione estinzione mutuo, qualora risultasse il "difetto di residenza" nella casa finanziata e la mancata comunicazione di cambio di residenza, l'Ufficio procederà con la richiesta di restituzione del contributo in conto interessi non dovuti per tutto il periodo corrispondente.

5. Che cos'è l'Esercizio del Diritto di prelazione dell'Ecc.ma Camera ex articolo 42 della Legge 110/1994?

Si tratta di un vincolo riferito ai soci di cooperative di abitazione.

L'articolo 42 unitamente all'articolo 41 pone dei vincoli qualora i soci intendano trasferire la proprietà dell'alloggio finanziato a loro assegnato dalle rispettive cooperative di appartenenza.

Questi vincoli si riassumono principalmente in quanto riportato di seguito negli estratti dell'articolo 41 e 42 citati:

Art.41

(Obblighi del socio)

"Il socio assegnatario, che sia divenuto titolare del diritto di proprietà su di un alloggio, può trasferire a terzi tale diritto solamente una volta estinti eventuali mutui garantiti dallo Stato, specificando che "gli edifici realizzati con i benefici di cui alla Legge 110/1994 non sono cedibili per atto inter vivos e a qualsiasi titolo, né per intero né in parte, fino all'estinzione del prestito, a pena di nullità" omissis

Art.42

(Diritto di prelazione dell'Ecc.ma Camera)

“Qualora il socio intenda trasferire la proprietà dell'alloggio a terzi, è riconosciuto allo Stato il diritto di prelazione.

Tale diritto si esercita mediante l'obbligo, per il socio, di comunicare alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata (oggi Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale) il corrispettivo e le altre condizioni in base alle quali la vendita deve essere effettuata.

Il Presidente della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, su conforme delibera del Congresso di Stato, dovrà comunicare entro sessanta giorni a fare data dal ricevimento della comunicazione l'accettazione o meno del corrispettivo e delle condizioni ad esso afferenti.

Trascorso tale termine senza che lo Stato si sia avvalso della facoltà sopradescritta, il socio sarà definitivamente libero di procedere alla vendita presso terzi.

Qualora, a seguito di rinuncia da parte dello Stato di avvalersi dell'esercizio del diritto di prelazione a norma del presente articolo, il socio alienasse l'alloggio con modalità e/o corrispettivo diversi da quelli indicati nella proposta di vendita, lo Stato potrà fare valere presso il terzo acquirente la nullità della vendita.

L'accertamento della nullità viene demandato a pronuncia del Commissario della Legge.

La sentenza commissariale, accertata la violazione delle disposizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, dichiara nullo il contratto e ordina al socio assegnatario di alienare l'alloggio allo Stato con obbligo altresì di risarcire il danno al terzo che abbia confidato nella stipula del contratto rivelatosi nullo di diritto.

Le stesse disposizioni si applicano al caso in cui il socio ometta di comunicare l'offerta e le modalità di vendita.

L'azione giudiziale per l'esercizio del diritto di prelazione potrà essere esercitata dall'Ecc.ma Camera entro sei mesi dall'avvenuta conoscenza della stipula del rogito.”

L'obbligo per l'esercizio del diritto di prelazione permane anche se il mutuo è stato precedentemente estinto.”

6. Cosa succede alle Cooperative di abitazione che non possono più operare per sopravvenuta mancanza del numero minimo di soci?

Una novella introdotta dall'articolo 21 della Legge 29 Ottobre 2021 n. 183 ha aggiunto il comma 3 bis all'articolo 24 della legge 31 Marzo 2015 n. 44 che prevede:

Art.21 Legge 29 Ottobre 2021 n. 183

(Disposizioni per le cooperative di abitazione)

1. All'articolo 24 della Legge 31 marzo 2015 n. 44 è aggiunto il seguente comma:

“3bis. I soci di cooperativa d’abitazione titolari di contratto di mutuo già in essere all’entrata in vigore della presente legge, qualora la cooperativa di abitazione non possa più operare per sopravvenuta mancanza del numero minimo di soci previsto dall’articolo 43, comma 1, della Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e sue successive modifiche ed integrazioni, possono richiedere alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale di assoggettare il rapporto contrattuale alle condizioni previste e riservate dalla medesima Legge n. 110/1994 per i mutui contratti dalle persone fisiche. La richiesta, cui deve essere allegata la deliberazione di messa in liquidazione volontaria della cooperativa di abitazione, è subordinata all’accettazione da parte del richiedente delle condizioni previste dalla legge per la concessione del mutuo in favore delle persone fisiche.”.

A tal fine la Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale ha predisposto un apposito format di domanda caricato on line sul sito www.gov.sm alla voce Modulistica.

Se il numero dei soci scende sotto il minimo previsto dalla Legge, fissato in n.4 soci, e il mutuatario non intende avvalersi di quanto previsto dall’articolo 21 della Legge 29 Ottobre 2021 n. 183 ovvero non possiede i requisiti richiesti, il mutuo deve essere estinto.

C) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Cosa è previsto per l'inoltro delle domande di assegnazione temporanea Edilizia Sociale.

1. Da che legge è disciplinata la materia delle assegnazioni ordinarie in edilizia sociale e quali sono i requisiti per il mantenimento delle assegnazioni?

La legge di riferimento per la assegnazioni ordinarie è il Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata Legge 15 Dicembre 1994 n. 110. Per assegnazioni ordinarie si intendono quelle disciplinate dagli articoli 16 e seguenti della legge appena citata. Si informa che ormai da molti anni non vengono emessi bandi di concorso.

La permanenza dei requisiti per il mantenimento delle Assegnazioni è stabilita dall'articolo 21 della Legge 110/1994 mentre l'eventuale decadenza dall'assegnazione è disciplinata dall'articolo 27 della medesima Legge.

2. Chi può fare richiesta di assegnazione temporanea di alloggi di proprietà dello Stato?

La Pubblica Amministrazione può assegnare temporaneamente alloggi sulla base del Decreto Legge n. 30 del 19 Marzo 2018 a persone singole o nuclei familiari che versano in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo. Vengono effettuati in fase di istruttoria controlli sulla base del reddito del nucleo familiare che in forza dell'articolo 18 della Legge 110/1994 e smi non deve essere superiore a 11.115,00 euro pro capite. Vengono fatte anche ulteriori verifiche al fine di appurare che l'istante non abbia immobili intestati e in merito alla posizione lavorativa di occupato o non occupato ed eventuali pensioni percepite.

3. A chi vanno inoltrate le domande di assegnazione temporanea?

Alla Contabilità di Stato - Settore Edilizia Sociale e Residenziale che ne cura per conto della Segreteria di Stato con delega alla Cooperazione la relativa istruttoria.

A tal fine, su delibera del Congresso di Stato, la Contabilità di Stato - Settore Edilizia Sociale e Residenziale provvede al convenzionamento per la cessione temporanea delle abitazioni disponibili

4. A quale Ufficio è affidata la gestione del rapporto degli immobili assegnati in edilizia sociale?

Ai Sensi della Legge 110/1994 e smi è affidata alla Contabilità di Stato - Settore Edilizia Sociale e Residenziale la gestione del rapporto tra l'Ecc.ma Camera e gli assegnatari.

5. Come viene calcolato il canone?

L'articolo 6 del Decreto Legge 19 Marzo 2018 n. 30 prevede che fino all'istituzione dell'indicatore della Condizione economica per l'Equità (ICEE) la Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale determina il canone di locazione in base a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 110/1994 e smi. Anche per le assegnazioni ordinarie della Legge 110/1994 si applica il medesimo criterio e articolo di legge.

Ad oggi sono previsti quattro scaglioni così suddivisi:

- 1) **5%** - per Nuclei familiari con un reddito netto pro capite annuo non superiore a € 2.582,28;
- 2) **10%** - per Nuclei familiari con un reddito netto pro capite annuo non superiore a € 7.746,85;
- 3) **15%** - per Nuclei familiari con un reddito netto pro capite annuo non superiore a € 12.911,42;
- 4) **25%** - per Nuclei familiari con un reddito netto pro capite annuo superiore a € 12.911,42 e fino a € 15.493,71;

6. Quale legge disciplina le assegnazioni temporanee?

Le Assegnazioni temporanee sono disciplinate dal Decreto Legge 19 Marzo 2018 n. 30 che ha abrogato la disciplina precedente prevista dagli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 Dicembre 1994 n. 110 e successive modifiche.

D) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1 Da che legge è disciplinata la normativa relativa agli interventi volti all'eliminazione della comprensione e della comunicazione e ai prestiti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

Con Legge 22 Dicembre 2021 n. 207 all'articolo 11 sono state introdotte delle modifiche alle agevolazioni per adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione per l'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione e ai prestiti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le modifiche introdotte riguardano la Legge 19 Luglio 2021 n. 136 che ha modificato l'articolo 12 (Agevolazioni interventi abitativi) e la Legge 14 Dicembre 2017 n. 140 con la modifica dell'articolo 154.

A seguito delle modifiche soprariportate la Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale ha aggiornato il regolamento di cui all'articolo 154, comma 10 della Legge 14 Dicembre 2017 n. 140.

2 Dove posso reperire la modulistica per inoltrare domanda volta ad ottenere il contributo a fondo perduto previsto ed eventualmente il contributo in conto interessi?

Sul Sito www.gov.sm alla voce modulistica con il seguente Url: <https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Modulistica.html> Modulistica Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative è reperibile il format di domanda dedicato.

N.B. sempre nella modulistica è anche previsto il formato per il contributo in conto interessi che era già normato ed in vigore prima della novella intervenuta di cui al punto 1 di queste faq.

Ad entrambe le tipologie di domanda è allegato il regolamento predisposto dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale diviso in due parti. La prima parte dedicata al contributo a fondo perduto e la seconda parte al prestito agevolato.

3 A chi vanno inoltrate le domande?

Alla Contabilità di Stato – Settore Edilizia Sociale e Residenziale utilizzando l'apposita modulistica come specificato nel punto 2.

4 È possibile richiedere solo il contributo a fondo perduto escludendo il contributo in conto interessi?

Assolutamente sì. È previsto un contributo a fondo perduto fino all'importo di 5.000,00 euro per singolo richiedente nei limiti di quanto stanziato a bilancio.

5 Sono previste delle scadenze relativamente alla presentazione delle domande riportate nei punti precedenti?

Per quanto riguarda il solo contributo a fondo perduto la data ultima fissata per l'inoltro della domanda è il **31 Marzo** di ogni anno.

Mentre per l'eventuale contributo in conto interessi la data è fissata per il **31 Agosto** di ogni anno. Si tratta quindi di due tipologie di domanda differenti. Non è detto che chi intende beneficiare del contributo a fondo perduto sia interessato anche al contributo in conto interessi.

Si specifica che il regolamento predisposto dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale disciplina sulla base della legge le modalità per l'inoltro della domanda elencando quelli che sono i beneficiari, la documentazione da allegare alle domande e le fasi istruttorie di ogni domanda.

N.B. Le domande riferite al contributo a fondo perduto effettuate successivamente al 31 Marzo di ciascun anno, salvo che la disabilità non sia intervenuta successivamente, verranno prese in carico nell'esercizio finanziario successivo.

6 Coloro che hanno già usufruito di contributi statali in materia di edilizia sovvenzionata previsti dalle leggi 110/1994 e 44/2015 e smi possono richiedere il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

La risposta è affermativa così come previsto dal regolamento che in proposito recita:

"Possono beneficiare del contributo a fondo perduto finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro i quali hanno già usufruito di un mutuo garantito dallo Stato ai sensi delle Leggi 24 aprile 1980 n. 32, 8 luglio 1981 n. 59,

15 dicembre 1994 n. 110 ovvero abbiano usufruito di contributi erogati a norma della Legge 31 dicembre 2015 n.44 e successive modifiche ed integrazioni."

Il regolamento adottato dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale di cui al punto 2 di queste faq specifica anche che:

"Il contributo a fondo perduto potrà essere riconosciuto una sola volta per la medesima tipologia di intervento anche nel caso in cui lo stesso avesse durata pluriennale."